

REGOLAMENTO (CE) N. 970/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 788/2003 per quanto riguarda i contingenti d'importazione di farina di frumento e di frumento segalato e di malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2003/299/CE, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2003, la Comunità si è impegnata a stabilire, per ciascuna campagna di commercializzazione, contingenti tariffari per l'importazione a dazio ridotto o a dazio zero di 16 875 tonnellate di farina di frumento e di frumento segalato (numero d'ordine 09.4618) e di 18 125 tonnellate di malto, non torrefatto, diverso dal malto di frumento (numero d'ordine 09.4619), originari della Repubblica slovacca.
- (2) Tali contingenti d'importazione devono essere gestiti fino al 30 giugno 2003 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 788/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/299/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti ceralicoli originari della Repubblica slovacca e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 ⁽²⁾.
- (3) Per motivi di semplificazione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, devono essere applicate ai contingenti in questione a decorrere dal 1° luglio 2003, data di inizio della nuova campagna di commercializzazione.
- (4) Il riferimento al codice NC per il granturco di cui all'articolo 1, all'allegato I e all'allegato II del regolamento (CE) n. 788/2003 non corrisponde al riferimento indicato nella decisione 2003/299/CE. Occorre pertanto rettificare tale errore.
- (5) I periodi di applicazione dei contingenti indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 788/2003 non sono conformi ai periodi previsti dalla decisione 2003/299/CE. Tale allegato deve pertanto essere sostituito.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 25.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(6) Il regolamento (CE) n. 788/2003 deve essere modificato in conformità.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 788/2003 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2, i termini «di cui al codice NC 1005» sono sostituiti dai termini «di cui ai codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00».

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis. Le importazioni di farina di frumento e di frumento segalato di cui al codice NC 1101 00, indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica slovacca e che beneficiano di una riduzione al 20 % del dazio della nazione più favorita, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4618, ai sensi della decisione 2003/299/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

2 ter. Le importazioni di malto, non torrefatto, diverso dal malto di frumento, di cui al codice NC 1107 10 99, indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica slovacca e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4619, ai sensi della decisione 2003/299/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.»

c) Al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«I prodotti di cui ai paragrafi da 1 a 2 ter sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:».

2) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

A decorrere dal 1° luglio 2003, le importazioni di farina di frumento e di frumento segalato e di malto non torrefatto, diverso dal malto di frumento, originarie della Repubblica slovacca indicate nell'allegato I sono gestite dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 ^(*). A decorrere da tale data i numero d'ordine di tali contingenti d'importazione sono, rispettivamente, 09.5833 e 09.5834.

^(*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»